

11337-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- ☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da

Maria Vessichelli

- Presidente -

Sent. n. sez. 1953/2025

Irene Scordamaglia

CC - 11/12/2025

Elisabetta Maria Morosini

R.G.N. 34210/2025

Michele Cuoco

Giovanni Francolini

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di Palermo

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Antonietta Picardi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 febbraio 2025 la Corte di appello di Palermo, a seguito del gravame interposto da [REDACTED] ha rideterminato *in mitius* la pena irrogata al medesimo imputato e a [REDACTED] dal Tribunale di Agrigento (con pronuncia in data 1 ottobre 2021) per i reati di cui agli artt. 610 e 634 cod. pen. (a loro ascritti in concorso); e ha confermato nel resto la prima decisione, con le conseguenti statuizioni in favore delle parti civili ([REDACTED])

[REDACTED]

af

2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo ha prospettato il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità per entrambi i reati in contestazione (a seguito della novella ex d. lgs. 30 ottobre 2022, n. 150), in quanto gli imputati e le parti civili in data 3 marzo 2025 hanno sottoscritto una transazione, cui ha fatto seguito un atto pubblico con il quale sono state transatte tutte le liti, assumendo l'impegno reciproco, tra l'altro, a non coltivare alcun procedimento giudiziario e con l'impegno delle persone offese a rimettere tutte le querele sporte nei confronti degli imputati e revocare le costituzioni di parte civile.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato il non compiuto vaglio di attendibilità – in particolare, con l'indicazione di riscontri – delle dichiarazioni dei testi costituiti parte civile, e segnatamente di [REDACTED] che avrebbe dovuto compiersi alla luce di quanto chiarito da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01, dato l'interesse patrimoniale sotteso alla vicenda in discorso (ossia la comproprietà tra le parti di un immobile ereditario). La teste sarebbe incorsa in contraddizioni ed avrebbe per lo più riferito fatti relativi all'imputazione di cui all'art. 392 cod. pen., contestata al capo c. della rubrica, per cui già il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere poiché oggetto di altro giudizio; le dichiarazioni delle parti civili sarebbero in contrasto con quelle della moglie del ricorrente, la coimputata [REDACTED] e le altre testimonianze (quelle di [REDACTED] e del maresciallo [REDACTED] avrebbero chiarito la vicenda.

2.3. Con il terzo motivo si è dedotto che il delitto di violenza privata, data la sua natura sussidiaria, erroneamente non sarebbe stato ritenuto assorbito da quello di cui all'art. 633 (*recte*: 634) cod. pen.

3. Non deve tenersi conto della memoria presentata dall'avvocato [REDACTED] – nell'interesse dell'imputato – in data 9 dicembre 2025, ossia quando era già spirato, rispetto all'udienza del giorno 11 dicembre 2025, il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del *dies a quo*, sia del *dies ad quem*; art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01): l'atto difensivo non contiene alcuna replica e, dunque, non opera il più breve termine di cinque giorni (comunque spirato allorché è stato depositato l'atto difensivo).

4. L'avvocato [REDACTED] ha fatto pervenire atto di rinuncia alla (*recte*: revoca della) costituzione di parte civile da parte [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il terzo motivo del ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti; pertanto, deve rilevarsi la prescrizione dei reati. Nel resto l'impugnazione è complessivamente infondata.

2. Il primo motivo è infondato.

Anzitutto, non consta in atti la remissione della querela, neppure tacita.

Essa non si trae dalla scrittura privata (compiegata al ricorso), datata 3 maggio 2025 e di cui non è parte l'imputato [REDACTED] contenente la transazione (stipulata anche «al fine di ottenere la remissione delle querele sporte o la rinuncia alle costituzioni di parti civili») con la quale [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] si sono «obbliga[te] a rinunciare alle costituzioni di parti civili» anche nel presente procedimento (n. 4224/2017 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, n. 593/2019 R.G. Tribunale di Agrigento), nonché «a rimettere le querele sporte nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] anche per altri eventuali procedimenti esistenti»; inoltre, le parti hanno dichiarato di «voler dirimere ogni controversia inerente a tutte le querele proposte e a tutti i procedimenti eventualmente in essere», con rinuncia a ogni azione e pretesa (cfr. atto di transazione cit.). È dirimente osservare che l'atto contiene un impegno per il futuro, che non consta aver avuto corso; e «l'impegno, assunto in sede civile, da parte del querelante, di rimettere la querela, non equivale a volontà definitiva valida in sede penale e non può, pertanto, essere considerato come manifestazione di volontà tacita di remissione» (Sez. 5, n. 27466 del 08/04/2024, D., Rv. 286579 – 01).

Parimenti, la remissione della querela non si trae dalla copia informale, priva di sottoscrizioni, della transazione innanzi a un notaio, stipulata dall'imputato e da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in cui pure si ha riguardo al presente procedimento: e ciò anzitutto perché l'atto – come esposto, una mera copia informale – non può costituire la prova della stipula dell'atto pubblico e, quel che qui rileva, del venir meno della condizione di procedibilità adottata dalla difesa. Il che consente di non dilungarsi per osservare che esso, comunque, ha ad oggetto le sole pretese civili tra le parti e che il Collegio condivide il principio, che compiutamente coglie il differente piano operativo della richiesta punitiva e della pretesa risarcitoria, secondo cui «non integra remissione tacita della querela l'accettazione di una somma a titolo di risarcimento del danno e la sottoscrizione di un atto di quietanza da parte del querelante, trattandosi di fatti non incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva» (Sez. 5, n. 10426 del 10/01/2024, Cedola, Rv. 286111 – 01: *contra* Sez. 4, n. 13204 del 18/01/2022, Ottaviani, Rv. 282935 – 01).

Peraltro, «la revoca della costituzione di parte civile effettuata dalla persona offesa non costituisce una remissione tacita di querela» (Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Cena, Rv. 267149 – 01), il che esclude che possa venire in rilievo, nella prospettiva auspicata dalla difesa

dell'imputato, la già menzionata revoca della costituzione di parte civile da parte [REDACTED]

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Esso ha irritualmente censurato l'apprezzamento della prova da parte della Corte di merito, senza neppure dedurne il travisamento (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 – 01: «in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova»); il che è a dirsi pure per le dichiarazioni dei testimoni a discarico, non ritenute idonee dallo stesso Giudice di appello a inficiare il positivo apprezzamento delle deposizioni a carico e a sostenere una decisione favorevole all'imputato.

Piuttosto, il ricorso non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata che – contrariamente a quanto assunto dalla difesa – si è espressa sulla credibilità e sull'attendibilità delle persone offese e ha indicato gli elementi di riscontro del loro racconto (le deposizioni degli altri testimoni, quanto riportato dagli operanti in un'informativa acquisita con il consenso delle parti, le ritrazioni fotografiche), in ossequio a quanto chiarito dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 – 01: «Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone», che in motivazione ha precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, possa essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).

4. Il terzo motivo è fondato.

[REDACTED] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 610 e 634 cod. pen., in particolare per avere impedito a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con minaccia, di utilizzare tutti gli spazi dell'immobile di cui le parti erano comproprietarie e in cui abitavano (art. 610 cod. pen.), e per aver posto in essere minacce e condotte di disturbo volte a impedire il libero accesso a tutti i locali del medesimo appartamento, così turbandone il pacifico possesso (art. 634 cod. pen.).

La sentenza impugnata ha rigettato l'appello anche nella parte in cui aveva chiesto di ritenere assorbito il delitto di violenza privata in quello di turbativa violenta del possesso di cose immobili; e ciò in quanto i delitti tutelano beni giuridici diversi, soggiungendo – sia pure senza argomentare specificamente – che il delitto di violenza privata è reato di evento.

4.1. Le Sezioni Unite hanno indicato l'unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme nel principio di specialità *ex art.* 15 cod. pen., «che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore» (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 – 01; cfr. pure Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302). E, «ove si escluda il concorso apparente è possibile derogare alla regola del concorso di reati solo quando la legge contenga l'espressione delle c.d. clausole di riserva, le quali, inserite nella singola disposizione, testualmente impongono l'applicazione di una sola norma incriminatrice prevalente che si individua seguendo una logica diversa da quella di specialità» (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla in motivazione; cfr. Sez. 5, n. 37136 del 08/07/2022, R., Rv. 283567 – 03). Difatti, «le Sezioni Unite hanno ritenuto classificazioni «prive di sicure basi ricostruttive», al fine di regolare il concorso apparente di norme, le figure dell'assorbimento, della consunzione e dell'ante-fatto o post-fatto non punibile; e ciò perché esse sono «sganciate da riferimenti normativi che ne consentano un collegamento alla *voluntas legis* e perché affidate a elementi di discriminare incerti e indeterminati (l'identità del bene giuridico tutelato dalle norme in comparazione e la sua astratta graduazione in termini di maggiore o minore intensità) per questo suscettibili di opposte valutazioni da parte degli interpreti» (Sez. 5, n. 37136/2022, cit., che richiama Sez. U, n. 20664/2017, cit., e Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302, ove si osserva che i diversi criteri della sussidiarietà e della sussunzione sono da ritenersi tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità). E «deve definirsi norma speciale quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, cit.). Il criterio di specialità deve intendersi e applicarsi in senso logico-formale. Il presupposto della convergenza di norme risulta integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra fattispecie, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le norme incriminatrici astrattamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie di reato (Sezioni Unite La Marca, cit.). La medesima giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'operatività del principio di specialità presuppone l'unità naturalistica del fatto e, pertanto, anche ove il principio di specialità operasse, resterebbe pur sempre impregiudicata l'ipotesi del concorso tra reati qualora l'agente abbia posto in essere

una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa (Sezioni Unite La Marca cit.)» (Sez. 5, n. 37136/2022, cit.).

4.2. L'art. 610 cod. pen. punisce, *sub specie* della violenza privata, «chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa» (art. 610, comma 1, cit.). L'art. 634 cod. pen. sanziona, quale turbativa violenta del possesso di cose immobili, «chiunque [...] turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili» (art. 634, comma 1, cit.), fuori dei casi indicati negli articoli 633 (invasione di edifici) e 633-*bis* (invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica), a seguito del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, che ha inserito nell'ordito codicistico quest'ultima norma incriminatrice (in precedenza, «fuori dei casi indicati nell'art. 633 cit.»).

«L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405 – 01; cfr. pure Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008 - dep. 2009, Giulini, Rv. 241752 – 01, in motivazione).

L'art. 634 cod. pen. – che quale *modus* di commissione del fatto menziona, oltre alla minaccia, la sola violenza alla persona (a differenza dell'art. 610 cod. pen., che punisce il fatto commesso con violenza anche sulle cose o minaccia) – aggiunge, alla tutela civile del possesso (azione di reintegrazione e di manutenzione *ex artt.* 1168 e 1170 cod. civ.), la tutela penale – nei casi in cui la turbativa del possesso di immobili sia commessa, per l'appunto, con violenza alla persona o con minaccia (cfr. Sez. 2, n. 610 del 04/12/2017 – dep. 2018, Pilo, Rv. 271721 – 01).

«Con il termine possesso l'art. 634 [cod. pen.] fa riferimento a qualsiasi situazione di potere di fatto esercitato da un soggetto su una res in modo corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale, ossia a ciò che l'art. 1140 definisce "possesso", nonché a situazioni inquadrate in ambito civile nella detenzione qualificata di un bene»; e «la commissione del reato [...] non necessariamente postula una situazione di possesso esclusivo in capo alla persona offesa ma può ravvisarsi anche nel caso in cui uno dei compossessori turbi il compossesso esercitato sul medesimo bene da altri» (*ivi*).

La giurisprudenza ha già affermato, e il Collegio – alla luce di quanto appena sopra esposto a proposito del *quid* delle fattispecie in discorso – intende ribadire il principio, che «col delitto di cui all'art. 634 cod. pen. può concorrere l'altro previsto dall'art. 610 cod. pen., che è reato generico e sussidiario, solo quando la violenza o la minaccia vengano usate anche al fine di coercire la libertà e la volontà del soggetto passivo in una sfera o attività diversa da quella che ha per oggetto la turbativa di possesso di un immobile» (Sez. 2, n. 907 del 16/05/1967, Morelli, Rv. 105887 – 01).

Resta fermo che, la soluzione della questione della sussistenza del concorso di reati non può fondarsi su una *mediazione* del caso concreto, sulla scorta del divieto di *bis in idem*

sostanziale: quest'ultimo, per l'appunto, «concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accolto giuridicamente due volte alla stessa persona», prescindendo dal raffronto con il fatto storico (a differenza della più ampia nozione di *bis in idem* processuale, che «ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo»: cfr. Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021 – dep. 2022, Leto, Rv. 282529 – 01; Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774).

4.3. Nel caso di specie – come esposto – l'editto accusatorio, ritenuto fondato dai Giudici di merito, ha ascritto al ricorrente, in concorso con [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nei confronti delle medesime persone offese e nello stesso lasso temporale:

- il delitto di violenza privata, per avere impedito loro, «conviventi nel medesimo appartamento», «di utilizzare tutti gli spazi dell'immobile», «minacciando[le...] e ponendo in essere [...] atteggiamenti fortemente intimidatori»;

- la turbativa violenta del possesso di cose immobili per avere turbato «il pacifico possesso dell'immobile» di comune proprietà da parte delle medesime conviventi, «con continue minacce e condotte di disturbo», indicate nell'interferenza in conversazioni private, nel lasciare la porta di ingresso aperta, fare rumore durante la notte, impedire il libero accesso ai locali dell'appartamento).

Tuttavia, la motivazione del provvedimento impugnato, nel periodo in contestazione (ossia dal 23 settembre 2017 al 3 novembre 2017), successivo all'applicazione agli imputati dell'allontanamento dalla casa familiare per il precedente agire vessatorio, ha individuato il fatto di questi ultimi nella costrizione, con minacce, atti aggressivi e molesti, a vivere nello scantinato della fabbrica (privo di acqua e servizi igienici) senza potere avere accesso alla quasi totalità dell'appartamento. Ne deriva che non è stato chiarito compiutamente in che termini, nel caso in esame, ricorrano entrambi i reati ossia in che termini la violenza o la minaccia si siano risolte in una costrizione in una sfera diversa rispetto alla turbativa del possesso dell'unità immobiliare.

5. Si impone, allora, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] per l'intervenuta prescrizione dei reati, non ricorrendo i presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

I fatti sono stati contestati come commessi dal 23 settembre 2017 al 3 novembre 2017: pertanto, si collocano tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 e trova applicazione la disciplina della sospensione della prescrizione posta dall'art. 159 nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 – dep. 2025, Polichetti, Rv. Rv. 288175 – 01: «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel

testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»).

E non può operare la sospensione prevista dall'art. 159, comma 2, cod. pen. («il corso della prescrizione rimane [...] sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'art. 544 [cod. proc. pen.] per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'art. 544 [cod. proc. pen.] per il deposito della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi»), in ragione della parziale fondatezza del ricorso che avrebbe dovuto condurre all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Difatti, ai sensi dell'art. 159, comma 3, cod. pen., «i periodi di sospensione di cui al comma 2 sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'art. 604, commi 1, 4, 5-bis cod. proc. pen.»; in altre parole, tali periodi devono essere calcolati ai fini della prescrizione qualora all'esito del grado successivo di giudizio non si ripresenti la causa di sospensione, cioè non sia rimasta ferma la condanna dell'imputato, nei termini appena esposti.

In sostanza, come rilevato condivisibilmente in dottrina, si prevede una sopravvenuta perdita dell'efficacia sospensiva dei periodi in questione, quindi il termine di prescrizione, fino a quel momento allungato, torna a contrarsi. Siffatta previsione – che *in parte qua* reca, per la sospensione, una disciplina difforme a quanto la consolidata giurisprudenza ritiene a proposito dell'idoneità anche degli atti nulli a determinare l'interruzione del termine di prescrizione (Sez. 5, n. 40996 del 01/07/2021, Gabellone, Rv. 282091 – 01) – trova la sua *ratio* nel sopravvenuto venir meno delle ragioni che giustificavano la sospensione di cui all'art. 159, comma 2, cit. da ravvisarsi nella necessità di accordare alla giurisdizione «tempi supplementari» per verificare la fondatezza della condanna pronunciata nel grado precedente (in questo senso si esprimeva anche la Relazione introduttiva al DDL n. 2798 del 23 dicembre 2014, p. 4). D'altra parte, la lettera dell'art. 159, comma 3, cit. non può che essere interpretata in tal senso, in forza del principio di conservazione delle norme, perché altrimenti non avrebbe alcun contenuto dispositivo distinto rispetto al comma che lo precede (cfr. Sez. 5, n. 28468 del 08/05/2025, Gasvi, Rv. 288430 – 01).

Ciò posto, il 23 marzo 2025 e il 3 maggio 2025 è spirato il termine di prescrizione dei reati in contestazione, pari a sette anni e sei mesi, tenendo conto dell'interruzione e della sospensione (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.).

La declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione deve essere pronunciata anche nei confronti della coimputata non impugnante [REDACTED] in forza dell'effetto estensivo previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., poiché il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti non si era formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017 - dep. 2018, Visconti, Rv. 271539 – 01). Difatti, alle date sopra indicate non era ancora decorso il termine per impugnare la sentenza di appello, resa il 5 febbraio 2025, con indicazione di novanta giorni per il deposito della motivazione (artt. 544, comma 3, e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.).

6. Non deve provvedersi agli effetti civili, in ragione della revoca della costituzione di parte civile.

7. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.

P.Q.M.

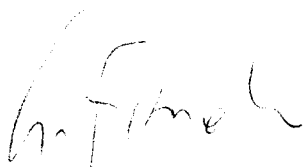
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 11/12/2025.

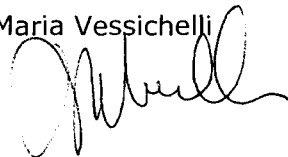
Il Consigliere estensore

Giovanni Francolini



Il Presidente

Maria Vessichelli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



2.6. MAR. 2026

AL CANCELLIERE ESPERTO

Sabrina Belmonte

